

REGOLAMENTO (CE) N. 415/96 DEL CONSIGLIO**del 4 marzo 1996****che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio e che fissa i limiti di garanzia per il tabacco in foglia ripartiti tra i gruppi di varietà per i raccolti 1996 e 1997**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, secondo comma e l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che l'articolo 8, secondo comma e l'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2075/92 prevedono la ripartizione annua, tra Stati membri produttori, dei limiti di garanzia per ogni gruppo di varietà; che occorre stabilire il livello di questi limiti per i raccolti 1996 e 1997 tenendo conto, in particolare, della situazione di mercato e delle condizioni socioeconomiche e agronomiche delle zone di produzione interessate; che questo livello deve essere fissato in tempo utile per consentire ai produttori di programmare la propria produzione per i raccolti succitati;

considerando che, per taluni gruppi di varietà, possono rimanere disponibili determinate quantità del limite di garanzia una volta effettuata la distribuzione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92; che per altri gruppi di varietà, invece, i quantitativi del limite di garanzia possono rivelarsi insufficienti rispetto alla domanda di mercato; che occorre pertanto prevedere, per gli Stati membri, la possibilità di trasferire alcuni quantitativi del loro limite di garanzia da un gruppo di varietà verso altri gruppi di varietà, garantendo però che l'aumento del limite di garanzia per un determinato gruppo di varietà dovuto a questo trasferimento non comporti spese supplementari per il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG); che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2075/92,

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 711/95 (GU n. L 73 dell'1. 4. 1995, pag. 13).

⁽²⁾ GU n. C 30 del 3. 2. 1996, pag. 6.

⁽³⁾ Parere espresso il 16 febbraio 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Parere espresso il 29 febbraio 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Articolo 1

Per i raccolti 1996 e 1997 i limiti di garanzia di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92, ripartiti per gruppo di varietà e per Stato membro, sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 è modificato come segue:

1) Il testo della prima frase del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In base ai quantitativi stabiliti a norma del paragrafo 2 e fatta salva l'applicazione dei paragrafi 4 e 5, gli Stati membri ripartiscono le quote di produzione tra i produttori in proporzione alla media delle quantità consegnate per la trasformazione del triennio precedente l'anno dell'ultimo raccolto, ripartite per gruppo di varietà.»

2) È aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Prima della data limite prevista per la conclusione dei contratti di coltivazione, gli Stati membri possono essere autorizzati a trasferire verso un altro gruppo di varietà i quantitativi del limite di garanzia che restano dopo la distribuzione delle quote, a norma del paragrafo 3.

Fatta salva l'applicazione del terzo comma, ad ogni tonnellata di riduzione del quantitativo limite per un gruppo di varietà corrisponde una tonnellata al massimo di aumento per l'altro gruppo di varietà.

Il trasferimento di quantitativi del limite di garanzia da un gruppo di varietà all'altro non può comportare una spesa supplementare a carico del FEAOG.

La modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23. Esse prevedono in particolare la definizione dei quantitativi di cui al paragrafo 1.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARATTA

ALLEGATO

LIMITI DI GARANZIA PER IL 1996 E 1997

	I Flue- cured	II Light air-cured	III Dark air-cured	IV Fire- cured	V Sun- cured	Altre			Totale
						VI Basma	VII Katerini	VIII K. Koulak	
Italia	48 000	46 500	17 900	6 900	13 500				132 800
Grecia	30 700	12 400			15 700	26 100	22 250	19 550	126 700
Spagna	29 000	2 470	10 800	30					42 300
Portogallo	5 500	1 200							6 700
Francia	9 000	6 600	12 000						27 600
Germania	3 000	4 500	4 500						12 000
Belgio		200	1 700						1 900
Austria	30	470	100						600
	125 230	74 340	47 000	6 930	29 200	26 100	22 250	19 550	350 600